

	Comune di Peschiera Borromeo (Provincia di Milano)	Numero 64	Data 28/04/2016	Cod. Ente 11059
---	---	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI TASI ANNO 2016

L'anno 2016 addì 28 del mese di Aprile alle ore 11.00 nella Residenza Comunale la DOTT.SSA DONATELLA CERA, nominata Commissario Straordinario per la provvisoria amministrazione dell'Ente con Decreto del Presidente della Repubblica del 07/01/2016, con l'assistenza del Segretario Generale DOTT.SSA PAOLA MARIA XIBILIA, procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

Proposta di Delibera Commissariale n. 133

SETTORE ISTITUZIONALE, ENTRATE E TRIBUTI

SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI TASI ANNO 2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO **ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il comma 639 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), con successive modifiche ed integrazioni, che a decorrere dall'1/01/2014 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali;

Rilevato che la IUC (Imposta Unica Comunale) si articola in tre componenti:

- nell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (di categoria da A2 a A7);
- **nella componente riferita ai servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;**
- nella componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Vista la legge n. 147/2013 con s.m. i. che disciplina la TASI ;

Constatato in particolare che, la L. n. 208/2015 (finanziaria 2016) ha introdotto le seguenti modifiche:

- 1) al comma **639** esenzione del tributo delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) al comma **678**:
 - 2.a) l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l'uno per mille;
 - 2.b) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita l'aliquota base viene fissata all'1 per cento con facoltà del Comune di aumento sino allo 0,25 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
 - 2.c) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento;
- 3) al comma **681**: la percentuale da versare da parte del titolare del diritto reale dell'unità immobiliare non adibita ad abitazione principale dal medesimo soggetto ma da altro

Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

detentore, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo se non diversamente stabilito dal Comune;

Visti, in particolare, i seguenti commi della Legge n. 147/2013, che modificati da ultimo dalla L. n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), nel testo attualmente in vigore prevedono:

639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672 In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e

Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

- a) per quanto riguarda la TARI (omissis)
- b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di

Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore

Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

Considerato che, la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha introdotto anche le seguenti modifiche in materia di TASI:

- **comma 10:** *“All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole da: «, nonché l'unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse;
b) al comma 3, (che testualmente recita: “La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:”) prima della lettera a) è inserita la seguente:
«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo **ai parenti** in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;*
- **comma 28:** *Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.*

Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

- **comma 54:** *“Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento».”*

Visto il Regolamento Comunale di applicazione della TASI che, in particolare, stabilisce:

- all'articolo 1, comma 4: *“Con deliberazione del Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e per ognuno di essi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.”*
- all'articolo 3, comma 1 lettera a): *“Per “abitazione principale” si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Con la delibera con la quale vengono approvate le aliquote e le tariffe, sulla base di quanto previsto per legge, il Consiglio comunale individua le tipologie di immobili assimilati all'abitazione principale.”*
- all'articolo 4, comma 3: *“Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del **10 %** dell'ammontare complessivo della TASI dovuta sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare”.*
- all'articolo 7, comma 7: *“Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta e stabilisce le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del comma precedente.”*
- all'articolo 8, comma 2: *“Con la medesima deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio comunale può disciplinare riduzioni della TASI ulteriori rispetto a quelle che tengono conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE oltre che dei seguenti criteri..... Il reddito del nucleo familiare, come risultante dall'ultima dichiarazione ISEE presentata, non deve essere superiore al limite ISEE individuato e proposto dalla Giunta al Consiglio Comunale nella deliberazione annuale di approvazione delle aliquote.”;*

Ritenuto con il presente atto, di doversi avvalere della facoltà di cui **all'art. 3 del "Regolamento Comunale di applicazione della Tassa sui servizi indivisibili TASI"** (laddove prevede che *“..... Con la delibera con la quale vengono approvate le aliquote e le tariffe, sulla base di quanto previsto per legge, il Consiglio comunale individua le tipologie di immobili assimilati all'abitazione principale.....*) e di disporre quindi che in conformità a quanto previsto ai fini IMU dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011, anche ai fini TASI viene considerata **assimilata all'abitazione principale** *“l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.”*

Visto, altresì, il comma 26 dell'art. 1 della legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha disposto la sospensione, per l'anno 2016, dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali che prevedono aumenti nei tributi locali rispetto alle aliquote/tariffe applicate nel 2015, fatta eccezione per la tassa sui rifiuti (TARI);

Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

Rilevato che sia necessario, stante l'espreso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente deliberazione i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2016 e di cui al seguente prospetto:

Trasporti pubblici	1.269.027,00
Manutenzione verde	240.612,12
Protezione civile	25.769,25
Disinfestazioni	29.564,43
Illuminazione pubblica	11.071,22
Manutenzione strade e segnaletica stradale	214.444,78
Manutenzione aree a gioco	0
Servizi cimiteriali	108.570,42

Ritenuto, che alla luce delle disposizioni previste dalla normativa sopra citata, tenendo conto degli equilibri di bilancio, ricorrano i presupposti per approvare le **aliquote TASI per l'anno di imposta 2016**, nelle stesse misure in termini di aliquote ed agevolazioni già in vigore per il 2015 come di seguito esposte:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Aliquota di base per tutti gli immobili (escluso fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011)	2,5 (duevirgolacinque) per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011	1 (uno) per mille

Considerato, che, ai sensi del sopra citato art. 28 della L. 208/2015 – (Legge di stabilità 2016), vengono mantenute per il 2016 le medesime aliquote ed agevolazioni previste ed applicate nel 2015, ne consegue che:

- 1) l'aliquota base del 2,5 per mille applicata a tutti gli immobili nel 2015, continua ad essere applicata nel 2016 anche ai così detti "beni merce", e cioè ai fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice e di cui al comma n. 678 della L. 147/2013 parimenti prima citato;
- 2) alla luce della esclusione per gli immobili adibiti ad abitazione principale, disposta con la legge n. 208/2015 (finanziaria 2016) che non ha invece incluso gli immobili rientranti nella categoria dei beni "di lusso", e cioè nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che restano quindi assoggettati ad imposta, solo per questi ultimi continuano ad applicarsi le detrazioni di imposta e i relativi criteri di applicazione già approvati nel 2015 e precisamente:

detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale avente rendita catastale fino ad euro 550	euro 100
Criteri di applicazione della detrazione per l'abitazione principale:	
a) la detrazione non opera come franchigia su immobili aventi rendita catastale superiore a 550 euro per i quali la detrazione non si applica.	
b) in caso di comproprietari la detrazione si divide in un numero di quote pari al numero dei comproprietari e si applica solo per coloro i quali l'unità immobiliare sia adibita ad	

Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

abitazione principale ed in essa abbiano stabilito la propria residenza anagrafica.
c) la detrazione si applica anche alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali per legge o regolamento.
il limite dei 550 euro è riferito alla sola rendita catastale della singola abitazione principale e non si estende anche alle rendite catastali delle pertinenze alla stessa abitazione principale come individuate ai fini IMU.

Detrazione figli fino a 18 anni	Euro 25
Criteri di applicazione della detrazione per figli minori: a) la detrazione spetta in dodicesimi (calcolati secondo i criteri utilizzati per stabilire i mesi di possesso ai fini IMU e cioè utilizzando i primi 15 giorni del mese o a partire dal 16° giorno per considerare un mese intero o meno, con riferimento all'evento che determina l'applicazione o il venir meno della detrazione); b) la detrazione spetta per ciascun figlio, secondo le modalità previste ai fini IMU, a condizione che sia abitante e convivente con il possessore dell'immobile e come tale risulti iscritto nella scheda familiare dell'anagrafe comunale della popolazione residente; c) in caso di figli di comproprietari la detrazione si divide in un numero di quote pari al numero dei soli comproprietari per i quali si realizza la condizione filiale che legittima la detrazione.	

- 3) ai sensi del secondo comma dell'articolo 9-bis del DL 47/2014, la TASI è dovuta in misura ridotta di due terzi per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- 4) per quanto sopra esposto, essendo state escluse dall'applicazione dell'imposta le abitazioni principali non di lusso, categoria catastale da A2 ad A7 ed una sola pertinenza per tipo di categoria catastale C2, C6 e C7, viene conseguentemente meno la necessità di individuare il limite **ISEE** da considerare per riconoscere eventuali riduzioni ai contribuenti che si trovano in grave disagio sociale come previsto nell'articolo 8 del Regolamento comunale di applicazione della TASI e che era stato stabilito nel 2015 in euro 10.000;

Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)", approvato con delibera n. 49 del 29/07/2014, e in particolare l'art. 10, comma 2, che prevede ;
*"I soggetti passivi effettuano il versamento della TASI dovuta al comune per l'anno in corso in **due rate** di pari importo, scadenti la prima il **16 giugno** e la seconda il **16 dicembre**. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno."*;

Visto l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) che prevede che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

Visto il DM 1/3-/016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7/3/2016 di differimento dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, fatte salve eventuali ulteriori modifiche che saranno disposte per legge;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (TUEL);

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 *bis* e s.m., del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL), per la parte tecnica dal Responsabile del SETTORE ISTITUZIONALE, ENTRATE E TRIBUTI, dal Responsabile del SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E PROGETTAZIONE e dal Responsabile SETTORE EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E MOBILITA' e per la parte contabile dal Responsabile del SETTORE FINANZIARIO;

D E L I B E R A

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di mantenere** inalterate per il 2016 le aliquote della TASI già in vigore nel 2015.
3. **Di individuare** nella presente deliberazione i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2016 e di cui al seguente prospetto:

Trasporti pubblici	1.269.027,00
Manutenzione verde	240.612,12
Protezione civile	25.769,25
Disinfestazioni	29.564,43
Illuminazione pubblica	11.071,22
Manutenzione strade	214.444,78
Manutenzione aree a gioco	0
Servizi cimiteriali	108.570,42

4. **Di approvare per l'anno di imposta 2016** le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come segue:

Tipologia imponibile	Aliquota
Aliquota di base per tutti gli immobili (escluso fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011)	2,5 (duevirgolacinque) per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011	1 (uno) per mille

5. **Di approvare, per l'anno di imposta 2016**, per gli immobili rientranti nella categoria dei beni "di lusso" e cioè nelle categorie catastali A1, A8 e A9, le **agevolazioni** con i relativi criteri di applicazione come di seguito indicati:

detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale avente rendita catastale fino ad euro 550	euro 100
Criteri di applicazione della detrazione per l'abitazione principale:	
a) la detrazione non opera come franchigia su immobili aventi rendita catastale superiore a	

Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

550 euro per i quali la detrazione non si applica.

- b) in caso di comproprietari la detrazione si divide in un numero di quote pari al numero dei comproprietari e si applica solo per coloro i quali l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale ed in essa abbiano stabilito la propria residenza anagrafica.
- c) la detrazione si applica anche alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali per legge o regolamento.
- d) il limite dei 550 euro è riferito alla sola rendita catastale della singola abitazione principale e non si estende anche alle rendite catastali delle pertinenze alla stessa abitazione principale come individuate ai fini IMU.

Detrazione figli fino a 18 anni

Euro 25

Criteri di applicazione della detrazione per figli minori per i possessori di abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9:

- a) la detrazione spetta in dodicesimi (calcolati secondo i criteri utilizzati per stabilire i mesi di possesso ai fini IMU e cioè utilizzando i primi 15 giorni del mese o a partire dal 16° giorno per considerare un mese intero o meno, con riferimento all'evento che determina l'applicazione o il venir meno della detrazione);
- b) la detrazione spetta per ciascun figlio, secondo le modalità previste ai fini IMU, a condizione che sia abitante e convivente con il possessore dell'immobile e come tale risulti iscritto nella scheda familiare dell'anagrafe comunale della popolazione residente;
- c) in caso di figli di comproprietari la detrazione si divide in un numero di quote pari al numero dei soli comproprietari per i quali si realizza la condizione filiale che legittima la detrazione.

6. Di dare atto che:

- l'aliquota base del 2,5 per mille applicata a tutti gli immobili nel 2015, continua ad essere applicata anche nel 2016 ai così detti "beni merce", e cioè ai fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice e di cui al comma n. 678 della L. 147/2013 prima citato;
- per quanto sopra esposto, essendo state escluse dall'applicazione dell'imposta le abitazioni principali di categoria catastale da A2 ad A7 ed una sola pertinenza per tipo di categoria catastale C2, C6 e C7, viene conseguentemente meno, la necessità di individuare il limite ISEE da considerare per riconoscere eventuali riduzioni ai contribuenti che si trovano in grave disagio sociale come previsto nell'articolo 8 del Regolamento comunale di applicazione della TASI e che era stato stabilito nel 2015 in euro 10.000;
- si ritiene di doversi avvalere della facoltà di cui **all'art. 3 del "Regolamento Comunale di applicazione della Tassa sui servizi indivisibili TASI"** e di disporre quindi che in conformità a quanto previsto ai fini IMU dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011, anche ai fini TASI **viene considerata assimilata all'abitazione principale "l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata."**

7. Di prendere atto che:

Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

- per gli immobili locati a **canone concordato** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo **ai parenti** in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- ai sensi del secondo comma dell'articolo 9-bis del DL 47/2014, la TASI è dovuta in misura ridotta di due terzi per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (**AIRE**), **già pensionati** nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

8. Di dare atto, altresì, che:

- le aliquote e le agevolazioni di cui sopra **decorreranno dal 1° gennaio 2016** come previsto dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, e successive modifiche e integrazioni, e in assenza di specifica deliberazione, saranno valide anche per gli anni successivi;
- il versamento della TASI, dovuta al comune per l'anno in corso, come previsto dal comma 2 del Regolamento comunale, deve avvenire in **due rate** di pari importo, scadenti la prima il **16 giugno** e la seconda il **16 dicembre**. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;
- nella determinazione delle aliquote viene rispettato il vincolo di cui al comma 677, articolo 1, legge n. 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- viene, altresì, rispettato il vincolo di cui al comma 26 dell'art. 1 della legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha disposto la sospensione, per l'anno 2016, degli aumenti nei tributi locali rispetto alle aliquote/tariffe applicate nel 2015, fatta eccezione per la tassa sui rifiuti (TARI);
- non viene applicata la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dallo stesso comma 677 sopra citato, pur avendo previsto delle detrazioni per l'abitazione principale.

9. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni la presente deliberazione al MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

10. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4° – del D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel), stante la propedeuticità del provvedimento all'approvazione del bilancio di previsione 2016/2018.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO **ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal Settore competente;

Ritenuto che la suddetta proposta è meritevole di approvazione;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL);

D E L I B E R A

La proposta di deliberazione di cui in premessa è approvata integralmente e fatta propria.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4° – del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), stante la propedeuticità del provvedimento all'approvazione del bilancio di previsione 2016/2018.

Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

Delibera Commissariale n. 64 del 28/04/2016

“APPROVAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI TASI ANNO 2016”

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT.SSA DONATELLA CERA
Firmato digitalmente



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA PAOLA MARIA XIBILIA
Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 - comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:

DONATELLA CERA;1;1294
Paola Maria Xibilia;2;1687562